CONTENUTI

1 - Decreto "Sostegni" 1

1 – DECRETO SOSTEGNI, sintesi principali novità.

Si è svolto il 19 marzo il **Consiglio dei ministri** che ha approvato l'atteso "**Decreto Sostegni**". Si richiamano, di seguito, in sintesi le **principali novità** introdotte.

Si riporta una **tavola di sintesi** delle **misure ritenute maggiormente significative**, lasciando ai successivi contributi i necessari approfondimenti.

	Descrizione
Contributo a fondo perduto	È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** ai soggetti che svolgono attività **d'impresa, arte o professione** o **producono reddito agrario**. Il contributo spetta a condizione che **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020** sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi **2019**. Ai soggetti che hanno **attivato la partita Iva dal 2019** il contributo spetta **anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta**. Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all'attivazione), così determinata: - **60% se i ricavi e compensi del 2019** (o, più precisamente, del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) **non sono superiori a 100.000 euro**, - **50%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma **non superiori a 400.000 euro**, - **40%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma **non superiori a 1 milione di euro**, - **30%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e **fino a 5 milioni di euro**, - **20%** se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e **fino a 10 milioni di euro.** È comunque riconosciuto **l'importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi** dalle persone fisiche. L'importo **massimo** è pari a **150.000 euro**. Il contributo, a scelta **irrevocabile** del contribuente, può essere riconosciuto,

	Descrizione
	nella sua totalità, in forma di **credito d'imposta**. Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare **apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell'apposita procedura** telematica (ad oggi **non ancora disponibile**).
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	Viene esteso al **30 aprile** il **periodo sospensione** del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento**, **avvisi di addebito** e **avvisi di accertamento** affidati all'Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione **entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021)**.
Rottamazione ter e saldo stralcio	Le rate della **rottamazione ter** e del **saldo e stralcio** in scadenza nel **2020** possono essere **versate entro il 31.07.2021**. Le **rate** in scadenza il **28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021** possono essere versate entro il **30.11.2021**. Sono riconosciuti i c.d. "**5 giorni di tolleranza**".
Annullamento dei carichi	Sono **automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro** risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione **dal 2000 al 2010** (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro**. La stessa misura è estesa anche ai **soggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, **un reddito imponibile fino a 30.000 euro**. Sarà emanato, a tal fine, un apposito **decreto: fino alla data dell'annullamento** è comunque **sospesa la riscossione** dei debiti di importo residuo fino a **5.000 euro**.
Definizione avvisi bonari non spediti	Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la **definizione** delle **somme** dovute a seguito di **avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione**, ma **elaborati** entro il **31.12.2020** (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il **2021** (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973. Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una **riduzione del volume d'affari superiore al 30%** (o dell'ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva). Sarà **l'Agenzia delle entrate** ad inviare la **proposta di definizione**, se

	Descrizione
	sussistono i **requisiti** previsti. In caso di **mancato pagamento** alle prescritte scadenze **la definizione non produce effetti.**
Certificazioni uniche e conservazione fatture elettroniche	Il **termine** della trasmissione della **Certificazione Unica 2021** è stato differito al **31.03.2021**. Le **fatture elettroniche 2019** potranno essere portate in conservazione entro il **10.06.2021**.
Riduzione canone Rai	Per l'anno 2021, per le **strutture ricettive** nonché di **somministrazione** e **consumo di bevande** in locali pubblici o aperti al pubblico, il **canone di abbonamento è ridotto del 30%.** È riconosciuto un **credito d'imposta** per coloro che **hanno già effettuato il pagamento**.
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport	Ai **lavoratori stagionali del turismo**, deli **stabilimenti termali**, dello **spettacolo** e agli **incaricati alle vendite**, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020, è riconosciuta **un'indennità di 2.400 euro**. Un'indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di ulteriori fattispecie dettagliatamente indicate dalla norma. È riconosciuta un'indennità ai **lavoratori** impiegati con **rapporti di collaborazione**, anche presso **le Asd e le Ssd**, in misura variabile in funzione dei **compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019**.
Cassa integrazione N.B.: *In attesa di Circ.Inps attuativa*	Per la **CIGO COVID** sono garantite ulteriori **13 settimane** da utilizzare tra il **1 aprile e il 30 giugno 2021**, senza contributo addizionale. Dal 1 giugno si torna all'utilizzo degli ammortizzatori ordinari con addizionale ma con contatore delle ore azzerato. Per la **CIG in deroga, ASO e FIS** destinati a piccole imprese artigianato terziario sono finanziate ulteriori **28 settimane** da utilizzare **dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.** La **CISOA** per il settore **agricolo** può contare su altri **120 giorni** sempre utilizzabili dal **1 aprile al 31 dicembre 2021.** Importante esemplificazione innovativa prevista: le domande saranno accentrate in un unico sistema UNIEMENS CIG con il quale le aziende trasmetteranno sia i dati necessari al calcolo dei trattamenti di cassa integrazione che ai pagamenti senza bisogno di inviare il successivo modello SR141 previsto per il successivo pagamento ad autorizzazione ricevuta.

	Descrizione
Blocco Licenziamenti	Il divieto di licenziamento individuale e collettivo per motivi economici è **prorogato fino al 30 giugno**, per tutti. Da quella data prosegue solo per le imprese che utilizzano cig in deroga e CISOA ovvero piccole imprese terziario e settore agricolo. Si confermano tre possibilità di derogare al divieto che sono: 1. per cessazione definitiva dell'attività 2. per fallimento 3. per accordo sindacale con incentivi all'esodo volontario
Naspi	Previsti trattamenti di disoccupazione concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 12 2021 **senza l'applicazione del requisito delle 30 giornate lavorative** effettive nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Cordiali Saluti,

Studio chr